



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO: Turismo, economia della  
cultura e valorizzazione del Territorio  
Sezione Turismo**

Trasmissione a mezzo posta elettronica  
ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n.82/2005

AOO\_056-0002813 del 20/08/2021

Ai Comuni della Regione Puglia  
(loro indirizzi pec)

e,p.c.

Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Puglia  
[segreteria@pec.anci.puglia.it](mailto:segreteria@pec.anci.puglia.it)

**Oggetto** : l.r. 1° dicembre 2017, n. 49 e ss.mm. e ii. - Comunicazione dei prezzi e dei servizi e trasmissione di flussi turistici. Violazioni relative alle annualità 2020 e 2021 non sanzionabili.

Com'è noto la l.r. 1° dicembre 2017, n. 49 recante "Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici", determina:

- le disposizioni inerenti la comunicazioni dei prezzi e dei servizi, concernenti tutte le strutture turistiche ricettive alberghiere ed extra alberghiere, comprese le strutture agrituristiche, i Marina Resort, nonché le attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e gli stabilimenti balneari;
- le disposizioni inerenti la rilevazione dei dati sui flussi turistici a fini statistici, concernenti tutte le strutture turistiche ricettive alberghiere ed extralberghiere e le locazioni turistiche, con esclusione degli stabilimenti balneari e dei Marina Resort .

La violazione delle suddette disposizioni è sanzionata ai sensi degli artt. 8, comma 3 e 10 della medesima legge.

Con legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021", è stato introdotto nell'art. 13 (Norma finale) della l.r. 49/2017, il comma 3 bis che, in conseguenza dell'emergenza determinatasi a causa della pandemia Covid-19, ha disposto la non applicabilità delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 3 e all'art. 10 della l.r. 1° dicembre 2017, n. 49 alle violazioni degli adempimenti concernenti l'annualità 2020.

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

---

Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio  
Sezione Turismo  
[pec:servizioturismo@pec.rupar.puglia.it](mailto:pec:servizioturismo@pec.rupar.puglia.it)



Detta norma è stata prevista al fine di non aggravare ulteriormente la posizione delle imprese turistiche pugliesi che, a causa della emergenza sanitaria in atto, versano, in uno stato di crisi. Infatti In Puglia il proliferare del Coronavirus e le drastiche misure di contenimento varate dai governi nazionale e regionale hanno provocato, nell'immediato, un azzeramento quasi totale dei flussi turistici, soprattutto esteri, con conseguente tracollo dell'intero settore che ha subito cancellazioni delle prenotazioni e blocco totale delle attività sino all'inizio del mese di giugno 2020.

Le medesime esigenze e condizioni persistono nell'annualità 2021, stante il protrarsi dello stato di emergenza.

Pertanto con legge regionale n. 25 del 6 agosto 2021 recante "Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro) e disposizioni varie", pubblicata sul BURP n. 102 del 6 agosto 2021, è stato modificato il comma 3 bis dell'art. 13 della legge regionale n. 49/2017, istituito con la legge regionale n. 35/2020, estendendo l'inapplicabilità delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 3 e all'art. 10 della l.r. 1° dicembre 2017, n. 49 anche alle violazioni degli adempimenti concernenti l'annualità 2021, sempre che siano poste in essere nel perdurare dello stato di emergenza correlato alla pandemia Covid 19, dichiarato con provvedimenti normativi statali.

Dunque, per effetto dei richiamati interventi normativi, risultano non sanzionabili le violazioni degli adempimenti in materia di comunicazione dei prezzi e dei servizi e in materia di trasmissione di flussi turistici, di cui all'art. 8, comma 3 e all'art. 10 della l.r. 49/2017, concernenti le annualità 2020 e 2021. In particolare non sono sanzionabili le inadempienze relative a :

- omessa presentazione delle Comunicazioni dei Prezzi e Servizi le cui scadenze erano fissate rispettivamente al 1° ottobre 2020 e al 1° ottobre 2021;
- omessa, ritardata e inesatta trasmissione dei dati sulla movimentazione turistica relativi a ciascuno dei mesi dell'anno 2020 e 2021, ivi compresi i dati relativi al mese di dicembre 2020, la cui scadenza per l'invio è fissata al 10 gennaio 2021 e al mese di dicembre 2021, la cui scadenza per l'invio è fissata al 10 gennaio 2022.

Tanto premesso, si invitano i Comuni Pugliesi in indirizzo, a dare piena attuazione alla summenzionata normativa.

La P.O.  
Domenica Genchi

Il Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo  
A. Gabriella Belviso

Il Dirigente della Sezione Turismo  
Patrizio Giannone

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**